



COMUNE DI ROSOLINI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 21/20 del 17/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre, si è riunito in videoconferenza, a seguito di convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 23/04/2019 nelle persone di:

- Dott. Biagio Cicerone – Presidente,
- Dott. Carmelo Blancato – Componente,
- Dott. Salvatore Garufi - Componente.

Il Collegio, si riunisce in data odierna, per discutere e deliberare sul seguente punto posto all'ordine del giorno:

1. Validazione del Piano Finanziario del Servizio Integrato della Gestione dei Rifiuti per l'anno 2020. Proposta di Delibera di Consiglio Comunale del 14/12/2020 n. 45.

Verificata la validità della seduta, il Collegio dei Revisori dei Conti passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, come di seguito eseguita.

Vista,

La nota di richiesta parere di validazione pervenuta con email pec del 14/12/2020 del Responsabile del Settore III° -Tributi – Sign. Carmelo Vindigni relativa alla Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale del 14/12/2020 n. 45 in oggetto;

Premesso che,

L'Ente con propria deliberazione consiliare n. 51 del 23/10/2019 ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 e che l'Ente ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato i cui termini sono stati prorogati dall'art. 107, comma 7, dal Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 già convertito nella Legge n. 27 del 24/04/2020, al 30/06/2020 termine ad oggi già scaduto.

L'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione ARERA n. 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020.

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che,

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Considerato che,

La Delibera ARERA n. 443/2019, all'art. 6 prevede la seguente procedura di approvazione:

6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

L'art. 107 del DL 18/2020, in sede di conversione in Legge, ha modificato la scadenza di cui sopra, stabilendo che le tariffe della Tari tributo e Tari corrispettivo possano essere approvate entro il 31 luglio 2020.

Il comma 5 del medesimo DL, consente inoltre ai Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2012, di approvare le tariffe Tari e Tari corrispettivo del 2019 anche per il 2020, ed assicurare che entro il 31 dicembre 2020 i medesimi arrivino all'approvazione del PEF 2020.

La norma consente inoltre ai Comuni che avranno necessità di congruare le differenze di costo tra il 2019 e il 2020 di farlo nei successivi tre anni a partire dal 2021.

L'art. 8 della predetta Delibera ARERA n. 443/2019 stabilendo le tempistiche di trasmissione recita testualmente:

8.1 Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Tenuto conto che,

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che,

L'art. 19 dell'Allegato A del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Tutto ciò premesso,

In relazione al PEF nonché alla relativa documentazione ricevuta con la nota in oggetto, ed in particolare:

- Prospetto dei Costi del Piano Economico Finanziario in conformità all'Appendice 1 allegata alla Delibera ARERA;
- Relazione al Piano Economico Finanziario in conformità all'Appendice 2 allegata alla Delibera ARERA;
- Dichiarazione di veridicità dei dati riportati nel Piano Economico Finanziario di cui all'Appendice 3 della Delibera ARERA.

Visti,

I pareri favorevoli di Regolarità Tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del 14/12/2020 espressi dal Responsabile del Settore III° Sign. Carmelo Vindigni e dal Responsabile del Settore VI° Geom. Salvatore Speranza, nonché il parere di Regolarità Contabile del 14/12/2020 espresso dal Responsabile del Settore II° Rag. Vincenzo Modica.

Considerato che,

Rispetto all'Ente Gestore, il Collegio dei Revisori dei Conti, ancorché non obbligato da quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo.

Verificata,

La completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni riportate nel PEF e nella documentazione a corredo.

Ritenuto,

Che la proposta di Piano Tariffario dà seguito alle condizioni contenute nei documenti sopra riportati.

Valida

L'allegato piano economico e finanziario (PEF) come predisposto dall'Ente.

Data, 17/12/2020.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Biagio Cicerone

Dott. Carmelo Blancato

Dott. Salvatore Garufi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.